

**ACCORDO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO**

**INTEGRATO DI PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE AFFETTO DA**

**PATOLOGIE PSICHIATRICHE IN EMERGENZA-URGENZA**

**TRA**

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI** (di seguito "AOU Careggi") con sede legale a Firenze, Largo Brambilla n. 3 (P.IVA n.04612750481), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa AOU Careggi;

**E**

**L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** (di seguito "AUSL Toscana Centro"), con sede legale a Firenze, piazza Santa Maria Nuova n. 1 (P.IVA 06593810481), nella persona del Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa AUSL Toscana Centro;

**Congiuntamente "le Parti"**

**PREMESSO CHE:**

- L'Accordo di programma tra l'AUSL Toscana Centro e l'AOU Careggi, approvato con provvedimento del DG n. 979 del 07/07/2021 per l'AUSL Toscana Centro e con provvedimento del DG n. 366 del 9/07/2021 per l'AOU Careggi, promuove la collaborazione in rete tra le due Aziende

nell'ambito dell'area vasta di riferimento per una gestione integrata degli interventi della medicina ospedaliera sul territorio;

- la collaborazione definisce un modello di governance in grado di erogare assistenza di elevata qualità, non episodica, al fine di prevenire il deterioramento e l'aggravamento delle condizioni di salute esistenti, supportando il bisogno di salute della popolazione di riferimento in modo coordinato e completo rispetto alle molteplici tipologie di servizi;

- le Parti mediante il presente accordo attuativo, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Accordo di programma qui richiamati, disciplinano un percorso integrato tra il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura delle Oblate (SPDC), afferente alla AUSL Toscana Centro, e il Pronto Soccorso dell'AOU Careggi (PS) per la presa in carico dei pazienti affetti da patologie psichiatriche.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO  
SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente accordo attuativo (di seguito

Accordo) costituisce e rappresenta atto di regolamentazione dei reciproci rapporti tra le Parti finalizzato alla presa in carico dei pazienti affetti da disturbo psicopatologico acuto che accedono al PS.

2. Le Parti con il presente accordo promuovono le interazioni e le integrazioni nei processi assistenziali che proiettano le due Aziende verso un modello complessivo di gestione per la presa in carico del paziente affetto da disturbo psicopatologico acuto, sia che necessiti di ricovero, sia che venga dimesso dopo valutazione psichiatrica.

3. Il modello di assistenza integrata promosso riveste particolare importanza nei percorsi di cura del paziente con patologia psichiatrica, che presenta disabilità che amplificano il disagio sociale.

4. La collaborazione ha pertanto lo specifico scopo di semplificare il percorso del paziente, là dove siano previsti trasferimenti logistici tra le Strutture delle Parti e verso il domicilio dello stesso.

**ART. 2 -DESCRIZIONE E MODALITA' ESECUTIVE  
DELL'ATTIVITA' INTEGRATA**

1. Le strutture delle Parti coinvolte nel percorso integrato sono:

✓ Per l'AUSL Toscana Centro, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura delle Oblate (SPDC);

✓ Per l'AOU Careggi, il Pronto Soccorso (PS), la cui funzione per l'ambito di attività in oggetto è ricoperta dalla SOD Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione.

2. Presso il SPDC viene svolta attività di ricovero degli utenti in fase psicopatologica acuta; vi si effettuano trattamenti sanitari volontari (TSV) e, obbligatori (TSO) nei casi previsti dalla legge, terapie farmacologiche, di sostegno psichiatrico e psicologico.

3. Il percorso integrato di cura si attiva per la presa in carico di pazienti con patologia psichiatrica che accedono al PS dell'AOU Careggi.

4. Il medico di emergenza-urgenza del PS nelle situazioni in cui è richiesto l'intervento dello psichiatra, telefona al SPDC, al recapito fornito dalla AUSLTC, per chiedere una consulenza che

deve essere attivata in tempi concordati tra i professionisti e coerenti con le condizioni cliniche dell'assistito.

5. In accordo tra i professionisti delle Parti, la consulenza può essere svolta presso lo stesso PS, o presso il SPDC. Il Medico di PS registra nell'applicativo di PS l'avvenuta richiesta, nonché l'ora e la sede concordate.

6. La consulenza viene registrata dall'AOU Careggi nell'applicativo di PS, anche nel caso in cui la consulenza venga svolta presso il SPDC.

7. Nel caso in cui la consulenza sia svolta in SPDC, al termine della valutazione, lo psichiatra comunica al medico di emergenza-urgenza se il paziente verrà ricoverato presso l'SPDC oppure dimesso. In caso di ricovero in SPDC e solo da questo momento, il paziente è in carico all'AUSL Toscana Centro. In tale caso, il medico di emergenza-urgenza dell'AOUUC chiuderà il verbale di PS con le conseguenti annotazioni senza prevedere il rientro del paziente al PS. I pazienti per cui non si effettua il ricovero in SPDC, restano in carico al PS dell'AOU Careggi.

8. Le comunicazioni tra i professionisti delle Parti avvengono per via telefonica o mail e, nel caso

trattasi di scambio di referti o informazioni sanitarie, attraverso PEC o con sistemi di cooperazione applicativa.

9. Al fine di promuovere la semplificazione e la qualità, a garanzia dell'efficienza e dell'efficacia, del percorso di cura del paziente, le parti si riservano di individuare uno spazio all'interno di AOU Careggi, con modalità e tempistica successivamente da concordare e da definire tramite note formali a firma dei rispettivi Direttori Generali da inviarsi a mezzo PEC.

10. Responsabile della corretta esecuzione del presente accordo per l'AOU Careggi è il Direttore della SOD Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione, per l'AUSL Toscana Centro il Dr. Paolo Maria Rossi Prodi, Direttore UFC SMA Firenze, UFS SMA Q2.

### **ART. 3 - ASSICURAZIONE**

L'AOU Careggi garantisce, ai sensi della L. n. 24/2017, art. 7, la copertura assicurativa per la sola responsabilità civile dei professionisti dell'AUSL Toscana Centro per tutte le consulenze dagli stessi svolte per il presente accordo; sono

fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.

#### **ART. 4 VALORIZZAZIONE ECONOMICA E FLUSSI DI**

##### **ATTIVITA'**

1. Le parti, tenuto conto ciascuna del ruolo di erogatore del livello assistenziale di propria competenza, convengono di prendere in carico il paziente nelle varie fasi di competenza del percorso di cui al precedente articolo 2.

2. L'AOU Careggi rimborserà alla AUSL Toscana Centro tutte le consulenze effettuate ai sensi del presente accordo secondo il tariffario regionale. L'AUSL Toscana Centro farà pertanto pervenire ad AOU Careggi un riepilogo trimestrale di tutte le consulenze effettuate ai sensi del presente accordo, rilevabile dalle registrazioni del programma in uso al PS.

#### **ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si qualificano quali contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016.

2. I rispettivi ruoli e le conseguenti responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 sono determinate con un accordo interno tra le parti, il cui contenuto essenziale è messo a

disposizione degli interessati.

3. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in accordo e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

#### **ART. 6 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

1. Nell'attività di cui al presente accordo le Parti rispettano la misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza (Legge n° 190/2012 e D. Lgs n° 33/2013), nonché dal Piano triennale per la prevenzione della



corruzione e dal Codici di comportamento per la parte di competenza.

2. I professionisti coinvolti:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa di riferimento;
- rispettano la misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e daranno il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

3. Le parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

**ART. 7 - DURATA**

1. L'Accordo ha una durata sperimentale di tre anni dalla data di sottoscrizione delle Parti e può essere prorogato, previa valutazione positiva della sperimentazione, fino a una medesima durata tramite richiesta e accettazione via PEC, fino alla durata dell'accordo di programma di

riferimento.

2. Per impossibilità sopravvenuta le Parti possono recedere dall'Accordo con preavviso di 90 giorni.

#### **ART. 8 - NORME FINALI**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta/insorgenda sull'accordo.

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs.n. 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'accordo si fa rinvio all'accordo di programma e alle vigenti disposizioni in materia.

4. Eventuali modifiche/integrazioni da apportare al presente accordo saranno concordate tra le Parti tramite scambio di corrispondenza PEC.

5. L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge successive, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

## **ART. 9 REGISTRAZIONE E SPESE**

1. L'Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte che avrà interesse a farlo.

2. Le spese relative all'imposta di bollo sono ripartite in misura uguale tra le Parti.

3. L'Accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241/1990.

Letto approvato e sottoscritto

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Il Direttore Generale

Dr. Rocco Donato Damone

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese